

PARERE N. 21 del 9 maggio 2007

MASSIMA

L'istanza d'interpello presentata ai sensi dell'art. 21 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 deve, a pena d'inammissibilità, recare una compiuta rappresentazione della situazione economico-giuridica in essere e di quella che si intenderebbe realizzare, in modo che detta rappresentazione sia idonea, non soltanto ad un'esatta comprensione della vicenda, ma anche ad una completa individuazione e valutazione dei suoi risvolti giuridico-fiscali.